




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

N. 60 – 24 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

N. 60 – 24 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2004

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Pini

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 3-16 DELL'ACCORDO	- 3 -
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE	- 3 -
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 8 -
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 8 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia firmato a Praga l'8 febbraio 2011. La proposta ricalca il contenuto del disegno di legge S. 3600 presentato al Senato l'11 dicembre 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI Legislatura.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario.

L'accordo, composto di un preambolo e venti articoli, non è corredato di relazione tecnica che era invece allegata al disegno di legge 3600 e le cui informazioni vengono comunque riportate nella presente Nota, in quanto riferite ad un testo identico.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(importi in euro)

	2014	2015	dal 2016
Oneri valutati (artt. 5, 6, 8, 10 e 13 dell'Accordo)	33.840	33.840	37.740
Oneri qualificati come limite massimo (artt. 3, 5, 6, 12 e 13 dell'Accordo)	443.500	443.500	443.500
TOTALE	477.340	477.340	481.240

L'onere per l'anno 2016 risulta più elevato (nella misura di 3.900 euro) in quanto nell'articolo 3 della proposta di legge di ratifica viene assunta l'ipotesi – indicata dalla relazione tecnica (v. *infra*) – che la Commissione mista per lo sviluppo della cooperazione culturale di cui all'articolo 15 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 3-16 dell'Accordo

Modalità di svolgimento della collaborazione

Le norme dell'Accordo prevedono:

- la promozione dello studio della lingua dell'altra parte contraente - nell'ambito della collaborazione nel settore dell'istruzione, in campo sia scolastico sia universitario -, anche attraverso lo scambio di docenti, scienziati, ricercatori ed altri

- esperti, nonché lo scambio di informazioni su metodi didattici, materiali e programmi (articolo 3);
- accordi di collaborazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, mediante la stipula di accordi diretti, lo scambio di docenti, ricercatori, scienziati ed altri esperti nonché l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi (articolo 5);
 - forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative, il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre e rassegne, la traduzione di opere letterarie e scientifiche e lo scambio di artisti ed esperti, in base alle disponibilità finanziarie. Le spese correlate alla realizzazione di scambi in tale ambito saranno di volta in volta concordate tra le Parti. Sarà favorita, inoltre, la realizzazione - con modalità organizzative e finanziarie da definire per via diplomatica oppure nell'ambito dei Protocolli di cooperazione previsti dall'articolo 16 dell'Accordo - di eventi espositivi; sarà favorita, altresì, la collaborazione tra le istituzioni bibliotecarie anche in relazione a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell'editoria, mediante la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo (articolo 6);
 - la reciproca collaborazione per agevolare la collaborazione in campo archeologico, operata anche favorendo lo scambio di missioni archeologiche e la cooperazione nelle attività di salvaguardia, conservazione, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante scambio di informazioni, esperienze e visite di esperti (articolo 8);
 - la collaborazione nel campo del contrasto al traffico illecito di beni culturali tramite azioni di prevenzione, repressione e riparazione (articolo 9);
 - la collaborazione nel campo archivistico-bibliotecario e museale nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport, mediante lo scambio di letterature pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti (articolo 10);
 - l'offerta reciproca tra le parti contraenti di borse di studio a studenti dell'altra parte per studi e ricerche (articolo 12);
 - forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati, mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e in ogni altra forma concordata fra le Parti contraenti (articolo 13);
 - l'istituzione di una commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, incaricata di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica dell'Accordo; la predetta commissione si riunirà

alternativamente nelle capitali degli Stati delle parti contraenti nei termini concordati per le vie diplomatiche (articolo 15);

- la facoltà degli organi competenti delle Parti di stipulare protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione (articolo 16).

La proposta non è corredata di **relazione tecnica**.

La relazione tecnica, allegata al disegno di legge S. 3600 della XVI Legislatura, relativo alla ratifica del medesimo Accordo, quantifica nella stessa misura gli oneri complessivi, fornendo la seguente disaggregazione per voci di spesa:

Articoli dell'Accordo	Contenuto	Oneri	
Articolo 3	Contributi ad istituzioni locali per corsi e seminari per docenti cechi di lingua italiana	16.000	
	Contributi ad istituzioni universitarie ceche per creazione e funzionamento di cattedre di lingua italiana	10.000	
	Contributi ad istituzioni scolastiche ceche per creazione e funzionamento di cattedre di italiano	29.200	
	Forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad università ceche	8.000	
	Totale articolo 3	63.200	
Articolo 5	Accordi di cooperazione universitaria con scambio di docenti e ricercatori	80.000	
	Attivazione di programmi congiunti nell'ambito delle discipline artistiche	80.000	
	Ospitalità di 4 docenti cechi in Italia per 8 giorni (euro 120 x 8 gg x 4)	3.840	
	Invio a Praga di 4 docenti universitari (4 biglietti Roma/Praga/Roma)	1.600	
	Totale articolo 5	165.440	
Articolo 6	Iniziative nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale	40.000	
	Invio di materiale librario a mostre e fiere del libro	7.000	
	Invio a Praga di una delegazione di 5 rappresentanti italiani appartenenti all'area della dirigenza per partecipazione a manifestazioni cinematografiche: spese di viaggio per 5 biglietti Roma/Praga/Roma (euro 400 x 5) : euro 2.000 spese di pernottamento (euro 100 x 6 gg x 5): euro 3.000 spese di vitto (euro 60 x 7 gg x 5): 2.100 eventi nel settore della cinematografia	12.400	
	Totale articolo 6	66.500	
Articolo 8	Scambio di esperti nell'ambito dei settori archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale: spese di soggiorno per 2 esperti archeomuseali cechi (euro 120 x 8 gg x 2): spese di viaggio per 2 esperti archeomuseali italiani: (Biglietto Roma/Praga/Roma: euro 400 x 2):	1.920 800	
	Totale articolo 8	2.720	
Articolo 10	Nell'ambito della collaborazione tra archivi e biblioteche: spese di soggiorno per 1 bibliotecario ceco (euro 120 x 8 gg): spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto Roma/Praga/Roma) spese di soggiorno per 2 archivisti cechi (euro 120 x 8 gg x 2) spese di viaggio per 2 archivisti italiani (biglietto Roma/Praga/Roma 400 x 2)	960 400 1.920 800	
	Totale articolo 10	4.080	
	Articolo 12	Concessione di borse di studio a studenti cechi (euro 700 x 87)	60.900
	Totale articolo 12	60.900	

Articolo 13	Realizzazione di progetti di ricerca congiunti nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica:	6.000
	spesa per soggiorni brevi di 4 docenti o ricercatori cechi (120 x 10 gg x 5)	6.500
	spesa per soggiorni lunghi di 5 docenti o ricercatori cechi (1.300 x 1 mese x 5)	2.000
	invio a Praga di 5 docenti e ricercatori italiani: biglietto Roma/Praga/Roma: euro 400 x 5	50.000
	concessione di contributi per sostenere attività di ricerca	50.000
	finanziamento di progetti congiunti di ricerca	
	Totale articolo 13	114.500
Articolo 15	Commissione per la redazione dei protocolli esecutivi che si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nella Repubblica ceca (invio in missione a Praga di 5 funzionari dell'area della dirigenza per 3 giorni) .	
	Spese di viaggio (5 biglietti Roma/Praga/Roma): euro 400 x 5	2.000
	Spese di pernottamento (euro 100 x 2 gg x 5)	1.000
	Spese di vitto (euro 60 x 3 gg x 5)	900
	Totale articolo 15	3.900

In merito agli oneri sopra quantificati, la relazione tecnica specificava che per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal paese ricevente.

Con riferimento ad eventuali oneri derivanti da "Iniziativa di Istituzioni, Enti ed Associazioni" di cui all'articolo 6, la RT affermava che essi saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di tali iniziative e che, pertanto, dalla realizzazione delle stesse non derivano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

In merito all'articolo 7, la RT sottolineava che la costituzione nonché l'attività di organizzazioni (come istituti di cultura ed associazioni culturali) che promuovano la realizzazione di attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili.

La RT precisava che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, concernenti forme di collaborazione e mobilità nell'ambito delle missioni archeologiche e cooperazione di esperti avranno esecuzione esclusivamente in presenza di effettiva disponibilità finanziarie sui competenti capitoli di spesa. La RT affermava, pertanto, che dalle disposizioni predette non derivano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Con riferimento all'articolo 9, la RT specificava che le attività relative alla Convenzione UNESCO (attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte) sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti Amministrazioni e che, pertanto, non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Anche per quanto concerne la negoziazione e adozione di eventuali programmi o protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di cooperazione di cui all'articolo 16, la RT affermava che esse potranno avere esecuzione esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie sui competenti capitoli di spesa.

L'onere totale a carico del bilancio dello Stato veniva quindi così quantificato dalla RT:

- euro 211.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 213.160 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del MIUR;

- euro 26.300 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 27.080 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Mibac;
- euro 239.440 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 241.000 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del MAE.

Al riguardo, premessa la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, si segnala che, come già evidenziato, la proposta medesima reca l'indicazione di oneri annui complessivi di ammontare identico a quelli quantificati dalla RT allegata al disegno di legge presentato nella precedente legislatura (S. 3600).

Andrebbero peraltro acquisiti dal Governo dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a suffragare tali indicazioni di spesa anche alla luce delle effettive modalità di attuazione dell'Accordo.

In proposito, si evidenzia, tra l'altro, che la predetta RT asserisce l'ipotesi che la Commissione di cui all'art. 15 dell'Accordo, si riunisca ogni 3 anni, a decorrere dal 3° anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Tale ipotesi, che condiziona la proiezione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima RT ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo.

Inoltre andrebbe confermata la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo cui la relazione tecnica allegata al precedente disegno di legge di ratifica non ascriveva effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si osserva altresì che l'art. 3 del disegno di legge di ratifica distingue fra spese di missione, configurate come "previsioni di spesa" e corredate di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009, e le rimanenti spese che appaiono ricondotte ad un limite massimo, indicato dal medesimo articolo 3.

Con specifico riferimento a quest'ultima categoria di spese, andrebbero indicate in dettaglio le ipotesi sottostanti la quantificazione delle medesime, confermando altresì che tali ipotesi costituiscono limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo.

Infine, appare necessaria un'indicazione delle specifiche disposizioni (articoli e commi) dell'Accordo che danno luogo alle due diverse categorie di spesa sopra individuate.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 del medesimo accordo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato.

Il comma 4 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2014 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri riferito al bilancio triennale 2014-2016, mentre la copertura degli oneri relativi agli anni 2015 nonché di quelli decorrenti a partire dall'anno 2016 dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2015-2017. Rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità 2014, di prevedere la decorrenza e il profilo

temporale degli oneri ascritti al provvedimento a fare data dall'anno 2015, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2015-2017. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, si fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, appare opportuno che il Governo chiarisca se i programmi e le missioni di spesa interessati dall'eventuale attivazione della predetta clausola siano quelli già indicati nell'ambito della relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 3600 presentato nella scorsa legislatura ed avente il medesimo contenuto del presente provvedimento¹. Appare, altresì, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia

¹ Si segnala che la relazione tecnica allegata all'A.S. 3600 presentato dal Governo nella scorsa legislatura (recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in parola tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca) imputa l'applicazione della clausola di salvaguardia ai seguenti programmi e missioni di spesa: il programma «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» e il programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e il programma «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; il programma «Promozione del Sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.